

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)¹

del 1° luglio 1966 (Stato 1° luglio 2007)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 24^{sexies} della Costituzione federale^{2,3}
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 1965⁴,
decreta:

Art. 1⁵

Scopo

La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 24^{sexies} capoversi 2–5 della Costituzione federale⁶, intesa a:⁷

- a. rispettare e proteggere le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese e a promuoverne la conservazione e la tutela;
- b. sostenere i Cantoni e assicurare la collaborazione con gli stessi nell'adempimento dei loro compiti di protezione della natura e del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici;
- c. sostenere gli sforzi delle associazioni che si occupano della protezione della natura, della protezione del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici;
- d.⁸ proteggere la fauna e la flora indigene, nonché la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale;

RU 1966 1679

- ¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).
- ² [CS 1 3; RU 1962 803, 1988 352]. A questa disposizione corrisponde ora l'art. 78 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
- ³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).
- ⁴ FF 1965 III 77.
- ⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).
- ⁶ [CS 1 3; RU 1962 803, 1988 352]. Questa disposizione corrisponde all'art. 78 cpv. 2–5 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
- ⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).
- ⁸ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 814.91).

- e. promuovere l'insegnamento e la ricerca nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici, nonché la formazione e il perfezionamento di specialisti.

**Capo I:
Protezione della natura, protezione del paesaggio
e conservazione dei monumenti storici nell'adempimento
dei compiti della Confederazione⁹**

Art. 2

Adempimento
dei compiti della
Confederazione

¹ Per adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell'articolo 24^{sexies} capoverso 2 della Costituzione federale¹⁰ s'intendono in particolare:¹¹

- a.¹² l'elaborazione di progetti, la costruzione e la modificazione d'opere e d'impianti da parte della Confederazione, degli stabilimenti e delle aziende federali, come gli edifici e gli impianti dell'Amministrazione federale, le strade nazionali, gli edifici e gli impianti delle Ferrovie federali svizzere;
- b. il conferimento di concessioni e di permessi, ad esempio per la costruzione e l'esercizio d'impianti di trasporto e di comunicazione (compresa l'approvazione dei piani), di opere e impianti per il trasporto d'energie, liquidi, gas o per la trasmissione di notizie, come anche la concessione di permessi di dissodamento;
- c. l'assegnazione di sussidi a piani di sistemazione, opere e impianti, come bonifiche fondiari, risanamenti d'edifici agricoli, correzioni di corsi d'acqua, impianti idraulici di protezione e impianti di comunicazione.

² Le decisioni delle autorità cantonali riguardo a progetti verosimilmente realizzabili solo con contributi di cui al capoverso 1 lettera c sono equiparate all'adempimento di compiti della Confederazione.¹³

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 214 224; FF **1991** III 897).

¹⁰ Questa disposizione corrisponde all'art. 78 cpv. 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS **814.91**).

¹² Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS **784.11**).

¹³ Introdotto dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

Art. 3

Obblighi della Confederazione e dei Cantoni¹⁴

¹ La Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell'adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l'interesse generale, siano conservati intatti.¹⁵

² Essi adempiono questo dovere:

- a. costruendo e mantenendo in maniera corrispondente i propri edifici e impianti, oppure rinunciando a costruirli (art. 2 lett. a);
- b. subordinando le concessioni e i permessi a condizioni o a oneri o negandoli (art. 2 lett. b);
- c. subordinando a condizioni la concessione di sussidi oppure negandola (art. 2 lett. c).

³ Questo dovere vige qualunque sia l'importanza dell'oggetto secondo l'articolo 4. Il provvedimento non deve eccedere quant'è necessario alla protezione dell'oggetto e delle sue adiacenze.

⁴ Le autorità federali sentono i Cantoni interessati prima di prendere una decisione. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)¹⁶, l'Ufficio federale della cultura (UFC), l'Ufficio federale delle strade (USTRA)¹⁷ nonché gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione della presente legge conformemente agli articoli 62a e 62b della legge federale sull'organizzazione del 21 marzo 1997¹⁸ del Governo e dell'Amministrazione.¹⁹

Art. 4

Classificazione degli oggetti

Nel caso di paesaggi e abitati caratteristici, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali secondo l'articolo 24^{sexies} capoverso 2 della Costituzione federale²⁰, devono distinguere:

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

¹⁶ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁷ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁸ RS 172.010

¹⁹ Introdotto dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

²⁰ [CS 1 3; RU 1962 803]. Vedi ora l'art. 78 cpv. 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

- a. gli oggetti d'importanza nazionale;
- b. gli oggetti d'importanza regionale e locale.

Art. 5

Inventari federali
degli oggetti
d'importanza
nazionale

¹ Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale; può fare capo a quelli d'istituzioni pubbliche e d'associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici.²¹ Gli inventari indicheranno i principi applicati nella scelta degli oggetti. Devono inoltre contenere:

- a. la descrizione esatta degli oggetti;
- b. la ragione della loro importanza nazionale;
- c. i pericoli possibili;
- d. i provvedimenti di protezione già presi;
- e. la protezione cui debesi provvedere;
- f. le proposte di miglioramento.

² Gli inventari non sono definitivi. Essi devono essere esaminati e aggiornati regolarmente; circa l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione d'oggetti risolve il Consiglio federale dopo aver sentito i Cantoni. Questi possono proporre di moto proprio un riesame.

Art. 6

Importanza
dell'inventario

¹ L'iscrizione d'un oggetto d'importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.²²

² Il principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario non soffre deroghe nell'adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s'opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

²² Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

Art. 7²³

Perizia della commissione

¹ Se l'adempimento del compito è di competenza della Confederazione, l'UFAM, l'UFC oppure, secondo competenza, l'USTRA decide se occorre la perizia della commissione secondo l'articolo 25 capoverso 1. Se è competente il Cantone, decide il servizio cantonale di cui all'articolo 25 capoverso 2.

² Se nell'adempimento di un compito della Confederazione un oggetto iscritto in un inventario federale ai sensi dell'articolo 5 può subire un danno rilevante oppure se sorgono questioni d'importanza fondamentale al riguardo, la commissione redige una perizia a destinazione dell'autorità cui spetta la decisione. La perizia indica se l'oggetto deve essere conservato intatto oppure la maniera per salvaguardarlo.

Art. 8²⁴

Perizia facoltativa

La commissione competente può, in casi gravi, dare di moto proprio e in qualsiasi fase della procedura un parere sulla maniera di rispettare o conservare intatto un oggetto. Il parere deve nondimeno essere dato il più presto possibile. A richiesta, le saranno forniti tutti i documenti necessari.

Art. 9²⁵

Altre perizie

L'ufficio federale competente può chiedere una perizia anche al servizio tecnico cantonale (art. 25 cpv. 2), alla commissione cantonale di protezione della natura e del paesaggio o di conservazione dei monumenti storici o ad altro organismo designato dal Cantone oppure chiedere il parere di associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici.

Art. 10²⁶

Parere dei Cantoni

Nei casi di cui agli articoli 7, 8 e 9 deve sempre essere chiesto il parere dei governi cantonali. Questi invitano i Comuni interessati a presentare le loro osservazioni.

- 23 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
- 24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).
- 25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).
- 26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

Art. 11

Riserva delle
opere militari

Per le costruzioni e gli impianti militari esentati dall'obbligo d'autorizzazione giusta l'articolo 126 capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 1995²⁷, l'autorità federale competente non è tenuta a chiedere una perizia.²⁸ Nemmeno è tenuto a fornire documenti per le perizie facoltative.

Art. 12²⁹

Diritto di ricorso
dei Comuni e
delle organiza-
zioni
1. Legittimazio-
ne a ricorrere

¹ Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali:

- a. i Comuni;
- b. le organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini, se:
 1. sono attive a livello nazionale;
 2. perseguono scopi meramente ideali; eventuali attività economiche devono servire a conseguire gli scopi ideali.

² Le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi previsti nel loro statuto.

³ Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

⁴ La competenza di presentare il ricorso spetta all'organo esecutivo su premo dell'organizzazione.

⁵ Le organizzazioni possono abilitare le loro sottoorganizzazioni cantonali e sovracantonali giuridicamente autonome a fare opposizione in generale e a presentare ricorso in singoli casi nell'ambito locale d'attività.

Art. 12a³⁰

2. Inammissibili-
tà del ricorso
contro decisioni
concernenti la
concessione di
sussidi federali

Il ricorso contro una decisione concernente la concessione di un sussidio federale non è ammissibile qualora la progettazione, le opere o gli impianti siano già stati altrimenti oggetto, nell'adempimento di compiti della Confederazione, di una decisione ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1.

²⁷ RS 510.10

²⁸ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 510.10).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2005 4777 4817) e dal 1° lug. 2010 per le attività economiche di cui alla lett. b n. 2 (n. III cpv. 3 di detta mod.).

³⁰ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2005 4777 4817).

Art. 12b³¹

3. Comunicazione della decisione

¹ L'autorità comunica ai Comuni e alle organizzazioni la propria decisione secondo l'articolo 12 capoverso 1 mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo ufficiale del Cantone. La pubblicazione dura di norma 30 giorni.

² Nelle procedure di opposizione previste dal diritto federale o cantonale, anche le domande devono essere pubblicate secondo il capoverso 1.

Art. 12c³²

4. Perdita della legittimazione a ricorrere

¹ I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto un rimedio giuridico possono intervenire come parte nel seguito della procedura soltanto se la decisione è modificata in modo tale da arrecare loro un pregiudizio. Per le espropriazioni si applica la legge federale del 20 giugno 1930³³ sull'espropriazione.

² I Comuni e le organizzazioni che non hanno partecipato a una procedura di opposizione prevista dal diritto federale o cantonale non possono più interporre ricorso.

³ In materia di piani di utilizzazione con valenza di decisione formale le organizzazioni non possono far valere in una fase procedurale successiva le censure che nelle fasi procedurali precedenti hanno omesso di far valere o sono state respinte definitivamente.

⁴ In materia di piani di utilizzazione i capoversi 2 e 3 si applicano anche alle opposizioni e ai ricorsi interposti secondo il diritto cantonale.

Art. 12d³⁴

5. Accordi fra richiedenti e organizzazioni

¹ Se il richiedente e l'organizzazione stipulano accordi in merito a impegni inerenti a questioni di diritto pubblico, tali accordi sono considerati esclusivamente come proposte congiunte a destinazione dell'autorità. L'autorità ne tiene conto nella sua decisione. Ne prescindono se sussistono vizi ai sensi dell'articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 1968³⁵ sulla procedura amministrativa.

² Sono illeciti gli accordi fra i richiedenti e le organizzazioni relativi a prestazioni finanziarie o di altra natura destinate a:

³¹ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU **1996** 214; FF **1991** III 897). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2701 2708; FF **2005** 4777 4817).

³² Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2701 2708; FF **2005** 4777 4817).

³³ RS **711**

³⁴ Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2701 2708; FF **2005** 4777 4817).

³⁵ RS **172.021**

- a. far applicare obblighi di diritto pubblico, in particolare oneri imposti dalle autorità;
- b. realizzare misure che non sono previste dal diritto pubblico o che non sono in relazione con il progetto;
- c. compensare la rinuncia al ricorso o qualsiasi altro comportamento processuale.

³ L'autorità di ricorso non entra nel merito dei ricorsi che configurano un abuso di diritto o qualora l'organizzazione abbia chiesto prestazioni illecite ai sensi del capoverso 2.

Art. 12^e³⁶

6. Inizio anticipato dei lavori

I lavori di costruzione possono essere cominciati prima della fine della procedura, a condizione che il suo esito non possa influire su di essi.

Art. 12^f³⁷

7. Spese procedurali

Le spese della procedura di ricorso dinanzi alle autorità federali sono a carico dell'organizzazione soccombente.

Art. 12^g³⁸

Diritto di ricorso dei Cantoni e dell'ufficio federale competente

¹ I Cantoni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità federali conformemente all'articolo 12 capoverso 1.

² L'Ufficio federale competente è legittimato a ricorrere contro le decisioni cantonali conformemente all'articolo 12 capoverso 1; può avvalersi dei rimedi giuridici del diritto federale e cantonale.

³⁶ Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2005 4777 4817).

³⁷ Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2005 4777 4817).

³⁸ Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2701 2708; FF 2005 4777 4817).

**Capo II:
Promovimento della protezione della natura,
della protezione del paesaggio e della conservazione
dei monumenti storici da parte della Confederazione
e provvedimenti federali³⁹**

Art. 13

Sussidi per la
conservazione
d'oggetti
meritevoli di
protezione

¹ La Confederazione può promuovere la protezione della natura e del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici assegnando sussidi sino al 35 per cento delle spese per la conservazione e la manutenzione di paesaggi, località caratteristiche, luoghi storici, rarità naturali e monumenti culturali meritevoli di protezione, nonché per le acquisizioni e i lavori d'esplorazione e di documentazione necessari.⁴⁰ Il sussidio è assegnato solamente se anche il Cantone contribuisce equamente alle spese. L'aliquota del sussidio è determinata secondo l'importanza dell'oggetto da proteggere (art. 4), l'ammontare delle spese e la capacità finanziaria del Cantone.⁴¹

^{1bis} L'aliquota del sussidio può essere elevata al massimo fino al 45 per cento delle spese se è dimostrato che l'aliquota prevista al capoverso 1 non permette di finanziare i provvedimenti indispensabili.⁴²

² L'assegnazione del sussidio può essere subordinata a condizioni per la conservazione, manutenzione e cura dell'oggetto e delle sue adiacenze.

³ I provvedimenti di protezione e di manutenzione prescritti costituiscono restrizioni di diritto pubblico della proprietà (art. 702 CC⁴³). Essi vincolano i proprietari fondiari interessati e devono essere menzionati nel registro fondiario su notificazione del Cantone. Il Consiglio federale disciplina le deroghe all'obbligo della menzione.⁴⁴

⁴ I Cantoni esaminano e valutano i singoli progetti e li attuano per fasi. Su questa base la Confederazione e i Cantoni stabiliscono un piano di finanziamento comune. Il Consiglio federale disciplina la procedura e la partecipazione dei Cantoni all'esecuzione dei suoi provvedimenti promozionali.⁴⁵

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I 421 della LF del 5 mag. 1977 su provvedimenti per equilibrare le finanze, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2249; FF 1977 I 793).

⁴² Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

⁴³ RS 210

⁴⁴ Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

⁴⁵ Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

Art. 14⁴⁶

Sussidi alle
associazioni

La Confederazione può assegnare sussidi alle associazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio o di conservazione dei monumenti storici aventi un'importanza nazionale, per le spese cagionate dalla loro opera nell'interesse pubblico.

Art. 14^a⁴⁷

Ricerca,
formazione,
relazioni
pubbliche

¹ La Confederazione può accordare sussidi per:

- a. i progetti di ricerca;
- b. la formazione e il perfezionamento di specialisti;
- c. le relazioni pubbliche.

² La Confederazione può svolgere direttamente queste attività o farle eseguire a sue spese se l'interesse nazionale lo richiede.

Art. 15

Acquisto e tutela
d'oggetti
meritevoli di
protezione

¹ La Confederazione può, mediante contratto o, qualora ciò non sia possibile, mediante espropriazione, acquistare o tutelare siti naturali, luoghi storici oppure rarità naturali e monumenti d'importanza nazionale. Può affidarne l'amministrazione a Cantoni, Comuni o associazioni.⁴⁸

² Per l'espropriazione è applicabile la legge federale del 20 giugno 1930⁴⁹ sull'espropriazione.

Art. 16

Provvedimenti
conservativi

Allorché un pericolo imminente minacci un sito naturale secondo l'articolo 15, un luogo storico o un monumento culturale d'importanza nazionale, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni oppure il Dipartimento federale dell'interno⁵⁰ possono, con provvedimenti temporanei, sottoporlo alla protezione della Confederazione e far prendere le disposizioni conservative necessarie.⁵¹

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

⁴⁷ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

⁴⁹ RS 711

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

⁵¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

Art. 16a⁵²

Assegnazione di sussidi

L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei sussidi che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo.

Art. 17⁵³

Restituzione di sussidi

Se un oggetto non è più meritevole di protezione, può essere chiesta la restituzione totale o parziale dei sussidi concessi.

Art. 17a⁵⁴

Perizie speciali

Il Consiglio federale fissa i casi nei quali la commissione competente può effettuare una perizia di propria iniziativa o a richiesta di terzi, previo consenso dell'autorità cantonale competente.

Capo III: Protezione della fauna e della flora indigene**Art. 18**

Protezione di specie animali e vegetali

¹ L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.

^{1bis} Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.⁵⁵

^{1ter} Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.⁵⁶

² Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione.

⁵² Introdotto dal n. 9 dell'all. della LF del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS **616.1**).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. della LF del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RS **616.1**).

⁵⁴ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 214 224; FF **1991** III 897).

⁵⁵ Introdotto dall'art. 66 n. I della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS **814.01**).

⁵⁶ Introdotto dall'art. 66 n. I della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS **814.01**).

³ La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riaccimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera.

⁴ Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca.

Art. 18a⁵⁷

Biotopi
d'importanza
nazionale

¹ Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d'importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione.

² I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione.

³ Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni⁵⁸ può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi.

Art. 18b⁵⁹

Biotopi d'importan-
za regionale e
locale e
compensazione
ecologica

¹ I Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d'importanza regionale e locale.

² Nelle regioni sfruttate intensivamente all'interno e all'esterno degli insediamenti, i Cantoni provvedono a una compensazione ecologica con boschetti campestri, siepi, cespugli ripuali o altra vegetazione conforme alla natura e al sito. Deve essere tenuto conto degli interessi dell'utilizzazione agricola.

Art. 18c⁶⁰

Situazione dei
proprietari
fondiari e dei
gestori

¹ La protezione e la manutenzione dei biotopi sono assicurati possibilmente in base ad accordi conclusi con i proprietari fondiari e i gestori e mediante un'adeguata utilizzazione agricola e forestale.

⁵⁷ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

⁵⁸ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

⁵⁹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

⁶⁰ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

² I proprietari fondiari e i gestori che, nell'interesse della protezione perseguita, limitano l'utilizzazione attuale oppure forniscono una prestazione senza ricavarne un reddito economico corrispondente hanno diritto a un equo compenso.

³ Se omette l'utilizzazione necessaria alla protezione perseguita, il proprietario fondiario deve tollerare l'utilizzazione da parte di terzi, ordinata dall'autorità.

⁴ Se per conseguire la protezione perseguita è necessario acquistare terreni, i Cantoni hanno la facoltà d'espropriare. Nelle loro disposizioni d'esecuzione, possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 1930⁶¹ sull'espropriazione, fermo stante che le opposizioni rimaste controverse sono decise dal governo cantonale. Se l'oggetto da proteggere si estende sul territorio di più Cantoni, è applicabile la legge federale sull'espropriazione.

Art. 18⁶²

Finanziamento

¹ La Confederazione finanzia gli inventari dei biotopi d'importanza nazionale e contribuisce al finanziamento dei provvedimenti di protezione e di manutenzione accordando indennità che coprano il 60–90 per cento delle spese. In casi eccezionali può assumersi le spese complessive.

² I Cantoni⁶³ assumono le spese per la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza regionale o locale e per la compensazione ecologica. La Confederazione vi partecipa con indennità fino al 50 per cento.

³ Per la determinazione delle indennità secondo i capoversi 1 e 2, la Confederazione tiene conto della capacità finanziaria dei Cantoni e del loro onere globale per la protezione delle zone palustri e dei biotopi.

Art. 19

Raccolta di piante selvatiche e cattura d'animali; obbligo d'un permesso

La raccolta, a scopo di lucro, di piante selvatiche e la cattura d'animali viventi in libertà è sottoposta all'obbligo d'un permesso della competente autorità cantonale. Questa può restringere il permesso a specie, luoghi, tempi e quantità determinati, o in altra maniera, vietare la raccolta o la cattura organizzate e la pubblicità a tale scopo. Sono riservati i prodotti agricoli e forestali ordinari, e la raccolta di funghi, bacche, erbe aromatiche e medicinali, nei limiti usuali, salvo non si tratti di specie protette.

⁶¹ RS 711

⁶² Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

⁶³ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 58, cpv. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 20

Protezione di
piante e animali
rari

¹ Il Consiglio federale può vietare in tutto o in parte la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, il trasporto, l'offerta in vendita, la vendita, la compera o la distruzione di piante rare. Può altresì prendere provvedimenti adeguati per proteggere specie animali minacciate o altrimenti meritevoli di protezione.⁶⁴

² I Cantoni possono stabilire analoghi divieti per altre specie.

³ Per motivi di protezione delle specie, il Consiglio federale può inoltre vincolare a condizioni, limitare o vietare la produzione, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito di piante o prodotti vegetali.⁶⁵

Art. 21⁶⁶

Vegetazione
ripuale

¹ La vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev'essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata.

² Nella misura consentita dalle circostanze, i Cantoni provvedono alla messa a dimora di vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla realizzazione delle condizioni necessarie alla sua crescita.⁶⁷

Art. 22

Permessi
straordinari

¹ L'autorità cantonale competente può, in determinati territori, permettere eccezioni per la raccolta e il dissotterramento di piante protette e la cattura d'animali a scopo scientifico, didattico o terapeutico.

² Essa può autorizzare, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripuale nei casi ammessi dalla legislazione sulla polizia delle opere idrauliche o da quella sulla protezione delle acque.⁶⁸

⁶⁴ Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS **814.91**).

⁶⁵ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1152 1153; FF **1995** IV 589).

⁶⁶ Nuovo testo giusta l'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS **814.01**).

⁶⁷ Introdotto dall'art 75 n. 2 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque (RS **814.20**). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 214 224; FF **1991** III 897).

⁶⁸ Nuovo testo giusta l'art. 75 n. 2 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° nov. 1992 (RS **814.20**).

³ Qualora un altro atto normativo federale fondi la competenza di un'autorità federale di decidere circa un progetto, l'autorizzazione è rilasciata da questa autorità....^{69,70}

Art. 23⁷¹

Specie animali e vegetali estranee: autorizzazione obbligatoria

Per l'acclimazione di specie, sottospecie e razze animali e vegetali forestiere a un luogo o al Paese è necessario un permesso del Consiglio federale. Questa disposizione non concerne i chiusi, i giardini, i parchi né le aziende agricole e forestali.

Capo IIIa:⁷²

Paludi e zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale

Art. 23a

Protezione delle paludi

La protezione delle paludi di particolare bellezza e d'importanza nazionale è retta dagli articoli 18a, 18c e 18d.

Art. 23b

Definizione e delimitazione delle zone palustri

¹ Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi.

² Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se:

- a. è unica nel suo genere, o
- b. in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate.

³ Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati.

⁴ La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale.

⁶⁹ Per. abrogato dal n. I 3 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 510.10).

⁷¹ Nuovo testo giusta l'art. 27 n. 2 della LF del 20 giu. 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, in vigore dal 1° apr. 1988 (RS 922.0).

⁷² Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

Art. 23c

Protezione delle zone palustri

¹ Lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali delle zone palustri che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale. Il Consiglio federale fissa scopi di protezione adeguati alle peculiarità delle zone palustri.

² I Cantoni provvedono al concretamento e all'esecuzione degli scopi di protezione. Prendono per tempo i provvedimenti di protezione e manutenzione appropriati. Gli articoli 18a capoverso 3 e 18c si applicano per analogia.

³ La Confederazione accorda indennità pari al 60–90 per cento delle spese dei provvedimenti di protezione e manutenzione. Per determinare l'indennità tiene conto della capacità finanziaria dei Cantoni e del loro onere globale per la protezione delle zone palustri e dei biotopi.

Art. 23d

Interventi di configurazione e utilizzazione delle zone palustri

¹ Gli interventi volti a configurare o utilizzare le zone palustri sono ammissibili per quanto non contrari alla conservazione degli elementi tipici delle zone medesime.

² Fermo restando il presupposto del capoverso 1, sono segnatamente ammissibili:

- a. l'utilizzazione agricola e forestale;
- b. la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti edificati lecitamente;
- c. misure per proteggere l'uomo da catastrofi naturali;
- d. gli impianti infrastrutturali occorrenti per l'applicazione delle lettere a a c.

Capo IV:⁷³ Disposizioni penali**Art. 24⁷⁴**

Delitti

¹ È punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza averne il diritto:

⁷³ A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

- a.⁷⁵ distrugge o danneggia in modo grave una rarità naturale o un monumento protetti giusta la presente legge, un luogo storico protetto, un paesaggio naturale protetto oppure un biotopo protetto;
- b. dissoda, sotterra o annienta altrimenti la vegetazione ripuale ai sensi dell'articolo 21.
- c.⁷⁶ distrugge o danneggia in modo grave una rarità naturale o antichità sotterrate di pregio scientifico⁷⁷ (art. 724 cpv. 1 Codice civile svizzero, CC⁷⁸).
- d.⁷⁹ importa o esporta, fa transitare nel Paese o entra in possesso di piante o prodotti vegetali menzionati negli allegati I–III della Convenzione del 3 marzo 1973⁸⁰ sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione violandone le disposizioni.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa fino a 40 000 franchi.

Art. 24a⁸¹

Contravvenzioni È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque:

- a. disattende una condizione o un onere che, richiamata la presente disposizione penale, gli sono imposti nell'assegnazione di un sussidio federale;
- b.⁸² contravviene a una disposizione esecutiva emanata in virtù degli articoli 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20, 23c, 23d e 25a e la cui violazione è stata dichiarata punibile.
- c. senza averne diritto compie un atto sottoposto all'obbligo di un permesso giusta gli articoli 19, 22 capoverso 1 o 23.

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

⁷⁶ Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1996 214; FF 1991 III 897). Nuovo testo giusta l'art. 32 n. 4 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RS 444.1).

⁷⁷ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

⁷⁸ RS 210

⁷⁹ Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152 1153; FF 1995 IV 589)

⁸⁰ RS 0.453

⁸¹ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254 257; FF 1985 II 1261).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152 1153; FF 1995 IV 589)

Art. 24b⁸³

Applicazione a
persone
giuridiche e a
società
commerciali

Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974⁸⁴ sul diritto penale amministrativo.

Art. 24c⁸⁵

Confisca

È applicabile l'articolo 58 del Codice penale svizzero⁸⁶ sulla confisca degli oggetti e dei vantaggi pecuniari illecitamente ottenuti.

Art. 24d⁸⁷

Azione penale

¹ L'azione penale spetta ai Cantoni.

² L'Ufficio federale di veterinaria⁸⁸ persegue e punisce i reati di cui all'articolo 24 capoverso 1 lettera d conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974⁸⁹ sul diritto penale amministrativo. Se, nel contempo, vi è infrazione doganale, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione delle dogane che emana anche il decreto penale con procedura abbreviata.⁹⁰

Art. 24e⁹¹

Ripristino

Indipendentemente da un procedimento penale, chiunque danneggia una rarità naturale o un monumento protetti giusta la presente legge, un luogo storico protetto, un paesaggio naturale protetto, un biotopo o la vegetazione ripuale protetti può essere obbligato a:

- a. annullare i provvedimenti presi illecitamente;
- b. assumersi i costi per la riparazione dei danni;
- c. fornire un adeguato risarcimento se i danni non possono essere riparati.

⁸³ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU **1988** 254 257; FF **1985** II 1261).

⁸⁴ RS **313.0**

⁸⁵ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU **1988** 254 257; FF **1985** II 1261).

⁸⁶ RS **311.0**. Ora: art. 69.

⁸⁷ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU **1988** 254 257; FF **1985** II 1261).

⁸⁸ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**).

⁸⁹ RS **313.0**

⁹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1997** 1152 1153; FF **1995** IV 589).

⁹¹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987 (RU **1988** 254; FF **1985** II 1261). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU **1996** 214 224; FF **1991** III 897).

Capo V: Organizzazione e informazione⁹²

Art. 25⁹³

Organizza-
zione⁹⁴

1 Il Consiglio federale designa una o più commissioni consultive per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.

2 I Cantoni designano i servizi incaricati della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

Art. 25a⁹⁵

Informazione e
consulenza

1 La Confederazione e i Cantoni provvedono all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sull'importanza e sullo stato della natura e del paesaggio.

2 Essi raccomandano misure appropriate di protezione e conservazione.

Capo VI: Disposizioni finali

Art. 25b⁹⁶

Ripristino di
paludi e zone
palustri

1 I Cantoni designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 nelle paludi e nelle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale contrari agli scopi della protezione e non autorizzati con decisione passata in giudicata in base a zone d'utilizzazione corrispondenti alla legge federale del 22 giugno 1979⁹⁷ sulla pianificazione del territorio.

2 Nella zona palustre di Rothenthurm i Cantoni di Svitto e Zugo designano gli impianti, le costruzioni e le modifiche della configurazione del terreno realizzati dopo il 1° giugno 1983 e rientranti nell'ambito d'applicazione della disposizione transitoria dell'articolo 24^{sexies} capoverso 5 della Costituzione federale⁹⁸.

⁹² Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

⁹⁴ Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

⁹⁵ Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

⁹⁶ Originariamente art. 25a. Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

⁹⁷ RS 700

⁹⁸ [CS 1 3; RU 1962 803, 1988 352]. Vedi ora l'art. 78 cpv. 5 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

³ Il ripristino dello stato originario è disposto dall'autorità cantonale o federale che sarebbe competente per decidere circa l'autorizzazione o l'esecuzione di corrispondenti progetti. In caso di ripristino dello stato originario dev'essere osservato il principio della proporzionalità.

Art. 25⁹⁹

Art. 26

Entrata in
vigore¹⁰⁰

Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Esso dà le disposizioni d'applicazione necessarie.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1967¹⁰¹

⁹⁹ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica (RS **814.91**).
Abrogata dal n. 43 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale,
con effetto dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

¹⁰⁰ Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996
(RU **1996** 214 224; FF **1991** III 897).

¹⁰¹ DCF del 27 dic. 1966 (RU **1966** 1687)